



COMUNE DI DINAMI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

(CAP 89833 - Rione palazzi – Cod.Fisc. 00303060792 – Fax 0966 990018 – Tel. 0966 904073)

ORDINANZA N° 1/2023

Oggetto: Pulizia-Manutenzione Terreni Privati con presenza di rifiuti, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe selvatiche, siti sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO che a seguito di verifiche effettuate da parte di organi competenti sul territorio comunale, risulta che diversi proprietari possessori, usufruttuari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni e aree ubicate sul territorio comunale non provvedono ad una adeguata pulizia e manutenzione del verde e dei propri fondi;

CONSIDERATO che:

- le aree incolte sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, in stato di abbandono, possono determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- la presenza di rifiuti di vario genere produce di fatto proliferazione di animali indesiderati ed in particolare di topi, ratti, serpi ed insetti nocivi;
- la situazione facilita la propagazione di incendi nella stagione calda in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con gravi conseguenze per l'incolumità pubblica;
- nell'ambito del territorio comunale devono essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere potenzialmente lesive per il pubblico decoro;

RILEVATO che l'incuria dei terreni ha ripercussioni anche sulle condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti sul territorio comunale;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza sindacale con la quale obbligare i proprietari e i detentori a qualunque titolo delle aree (giardini, cortili, terreni incolti ecc.) ubicati sul territorio comunale ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la pubblica incolumità;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 27/03/1934;

VISTO l'art.255 del D.L.G.S 3 Aprile 2006 n.152 "norme in materia ambientale";

VISTO quanto disposto dal T.U. 18 agosto n.267 per i poteri attribuiti al Sindaco in materia sanitaria;

VISTO il C.D.S. Approvato con D. Lgs n.285 del 1992 e successive modificazioni;

VISTA la legge 689 del 14.11.1981 e successive modificazioni;

Al fine di evitare rischi di incendio, pericolo per l'incolumità pubblica e dei beni territorialmente esistenti, nonché problemi alla circolazione stradale,

ORDINA

quanto segue:

ai proprietari e detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere , aree agricole non coltivate ubicate sul territorio comunale confinanti e non confinanti con siti pubblici, di procedere a propria cura e spese agli interventi di pulizia quali :taglio dell' erba e della vegetazione, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, ~~estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il~~ fronte degli stabili e i relativi mura di cinta;

AVVISA

Che per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D .Lgs. vo n.267 /2000 e s.m.;

Per gli adempimenti che comportano ostacolo per la viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 347,00 (entro 5 giorni € 121,10) (art.29 C.D.S.) il quale individua le competenze attribuite ai privati dei fondi vicini;

INVITA

COMUNQUE la cittadinanza, a provvedere ai predetti interventi di pulizia per eliminare quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute sarà facoltà di questo Comune a provvedere d'ufficio con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, oltre l'applicazione delle suddette sanzioni;

DISPONE

Che:

- la presente Ordinanza sia valida dalla data di adozione fino alla disposizione di revoca;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune, nonché mediante affissioni su tutto il territorio comunale;
- sia trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia, alla Stazione Carabinieri di Dinami, all'Ufficio di Polizia Locale anche per le funzioni di controllo, di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di quanto contenuto nella presente Ordinanza;

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via I alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li 30/06/2023

IL SINDACO
(Geom. Antonino Di Bella)

